



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.567 del Reg. Data 30-12-2020	Oggetto: INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE CAUSA CORTE D'APPELLO DI ANCONA ROSATI COMUNE DI MALTIGNANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.C.I.G. n. Z603005C10
---	--

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE a seguito dell'avvio di procedura espropriativa per la realizzazione dell'edificio pubblico destinato a scuola sito in via D.Alighieri i sigg. R. hanno sottoscritto con il Comune di Maltignano due diversi accordi con i quali il privato a fronte dell'approvazione delle lottizzazioni C3 e B3 cedeva con immediato possesso all'Ente di aree da destinare a standard urbanistici per complessivi mq 8812;

CONSIDERATO che a seguito della parziale realizzazione delle lottizzazioni (B3 completata mentre C3 non veniva approvata dalla Regione), i sigg. R. instauravano una causa civile contro il Comune di Maltignano in relazione all'inadempimento dell'accordo transattivo allora sottoscritto;

CONSIDERATO che la vicenda giudiziaria iniziata nel 1996 si è procrastinata per oltre 20 anni attraverso le sentenze di seguito elencate:

- **Sentenza n.6/2002 del Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno** su procedimento iscritto al n.1069 RGAC
- **Sentenza n.643/08 della Corte d'Appello di Ancona** nella causa civile in secondo grado iscritta a ruolo n.479/2002 nella quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo
- **Sentenza n.2546/2011 Corte di Cassazione** con la quale si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati confermando quanto riportato nella sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;
- **Sentenza 798/2015 del TAR delle Marche** depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015 e successivo decreto prot.1041 del 08/02/2016 ex art. 42 bis del DpR n. 327/01, di acquisizione sanante con il quale sono state acquisite le seguenti particelle:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

Per l'importo totale di stima pari ad € 78.000,00

RICHIAMATE:

- La **Sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016** volta all'annullamento della sentenza Tar Marche 798/2015 con la quale è stato confermato il calcolo del valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento ed è stato disposto che l'adozione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis debba ricomprendere le seguenti voci:

1. valore venale del bene comprensivo del valore del suolo occupato e del valore delle opere su di esso realizzate alla data di emanazione del provvedimento
2. voce afferente al pregiudizio non patrimoniale (10%)
3. interesse del 5% annuo per il periodo di occupazione a far data dal 16 dicembre 1996

- La **Sentenza del Tar delle Marche n.625/2018** del 26/09/2018, con la quale è stato annullato il decreto di acquisizione n.1041/2016 ed è stato disposto l'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica ad emanare un provvedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del DPR 327/2001 o in alternativa restituire nello stesso termine (90 giorni) ai legittimi proprietari i beni oggetto del contendere attenendosi per la quantificazione dell'indennizzo dovuto a quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato 4457/2016 per la quale va valutato il valore venale del terreno e delle opere su di essa realizzate.

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha emesso il decreto di acquisizione prot.11307 del 24/12/2018 con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

Per l'importo totale di stima pari ad €. 356.000,00 al quale risultano decurtate le somme già in precedenza depositate c/o la ragioneria dello Stato e le somme destinate al rimborso delle spese legali;

VISTA la **Sentenza del Tar delle Marche n.508/2019** con la quale viene parzialmente annullato il decreto di acquisizione prot.11307 del 24.12.2018;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Tecnica ha emesso un nuovo decreto di acquisizione prot.11189 del 30/12/2019 con il quale è stata disposta l'acquisizione delle seguenti aree:

- Foglio 8, particella mq 363 – mq 1184 (Strada e verde pubblico)
- Foglio 8, particella 554 – mq 517 - pertinenze edificio scolastico comunale E.Monti
- Foglio 8, particella 371 – mq 68 (parcheggio)
- Foglio 8, particella 524 – mq 2130 – area di sedime edificio scolastico comunale E. Monti

Per l'importo totale di stima pari ad €. 172.242,42 al quale risultano decurtate le somme già in precedenza depositate c/o la ragioneria dello Stato e le somme già percepite dal Rosati per la medesima procedura ai sensi del comma 8 dell'art.42 bis del DpR n. 327/2001;

CONSIDERATO che in data 31/01/2020 è stato acquisito al prot. comunale n.865 nuovo ricorso alla Corte di Appello di Ancona, promosso dal sig. R..L.con il quale viene richiesto tra l'altro di:

- Dichiarare illegittima la determinazione dell'indennità rideterminando il valore del suolo e quello del soprassuolo oltre che il valore dell'area residua non oggetto di esproprio;
- Procedere ad incrementare l'indennità del 10% e del 5% per ogni anno di occupazione illecita a far data dal 16/12/1996 a dicembre 2019;
- Dichiarare la possibilità di detrarre dall'indennità calcolata solo le somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (senza conteggiare gli interessi) per un importo complessivo fino a dicembre 2019;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n 25 del 23/04/2020 con la quale è stato formulato l'indirizzo per la costituzione in giudizio davanti alla Corte di Appello di Ancona al fine da contrastare giudizialmente la pretesa attorea dando mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere all'affidamento di un incarico legale e di un incarico a tecnico al fine da redigere una nuova stima per far valere le proprie ragioni in sede di presentazione di domanda riconvenzionale in conseguenza del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n.4457/2016;

VERIFICATO che presso questo Ente non è presente alcuna professionalità specializzata competente nella materia estimativa, necessaria alla definizione delle dimensioni e del valore da assegnare alle aree in questione, a fondamento delle memorie difensive che il legale dell'Ente dovrà produrre;

RICHIAMATA la determinazione n. 57 (140) del 29.04.2020 avente ad oggetto la redazione di perizia di stima per ricorso alla Corte di Appello di Ancona, acquisito al prot. comunale n.865/2020;

ACQUISITA per vie brevi la disponibilità dell' Ing. Corrado Beer , con studio ad Ancona in viale della Vittoria n.7 a svolgere anche incarico di consulente tecnico di parte nella vicenda giudiziaria de quo, avendo quest' ultimo curato la suddetta perizia di stima per conto del Comune di Maltignano, depositata nel giudizio in corso di svolgimento;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 456 del 04.12.2020, avente ad oggetto la nomina del predetto professionista, di consulente tecnico di parte nel procedimento de quo, attesa l' assenza di personale interno qualificato e competente per svolgere la predetta attività avanti al consulente tecnico nominato dalla Corte di Appello;

ACQUISITO formale preventivo con e-mail del 10.12.2020, da parte dell' Ing. Corrado Beer, per l'assistenza al Comune di Maltignano, in tutte le fasi della procedura di accertamento condotta dal CTU, di importo pari ad Euro 3.200,00 oltre IVA a CAP;

VERIFICATA la congruità tecnica ed economica della proposta del predetto professionista, comprensiva di partecipazione a sopralluoghi relativi ad operazioni peritali, ed alla redazione di osservazioni alla bozza di consulenza tecnica d' ufficio fino al deposito;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, che prevede l'affidamento diretto del servizio per importi fino a € 40.000,00;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art.107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione, in sostituzione del Responsabile del Settore tecnico, al momento assente;

VERIFICATA ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che il Cig acquisito per la seguente procedura è il seguente: **Z603005C10**;

EVIDENZIATO che non sussistono conflitti di interesse e/o situazioni di incompatibilità nascenti dal presente atto ai sensi dell' art. 53 del Dlgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, l'incarico di consulente tecnico di parte per conto del Comune di Maltignano nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Ancona, attivato da R.L. con ricorso acquisito al prot. com. n. 865/2020, all'ing. Corrado Beer, con studio ad Ancona Viale della Vittoria n.7 , C.F. BRECRD67H05A271Z dietro compenso, come da allegato preventivo di € 3.200,00 oltre Cassa previdenza ed IVA per legge;

DI PRECISARE la sussistenza della congruità tecnica ed economica della proposta del predetto professionista, attesa la complessità della materia, rilevabile dai contenuti della giurisprudenza amministrativa maturatasi sulla fattispecie in esame e tenuto conto del precedente incarico, assegnato al suddetto professionista, di redazione di perizia di stima in sede di presentazione da parte dell' Ente, di domanda riconvenzionale;

DI PRECISARE in ordine alle prescrizioni di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/00, quanto segue:

- fine: affidamento di incarico di CTP del Comune di Maltignano in seno al ricorso RG99/2020;
- oggetto: incarico tecnico di CTP, comprensivo di partecipazione a sopralluoghi relativi ad operazioni peritali, ed alla redazione di osservazioni alla bozza di consulenza tecnica d' ufficio fino al deposito;
- forma: sottoscrizione per accettazione dell'affidamento oppure scrittura privata non soggetta a registrazione se non in caso d'uso;
- clausole essenziali: si richiamano le condizioni di cui ai punti precedenti;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
- CIG: **Z603005C10**
-

DI DARE ATTO che per il servizio di cui trattasi la somma complessiva di € 4060,16, IVA e CAP incluse può essere impegnata al cap. 198 del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020;

DI DARE ATTO che il RUP è l'Arch. Antonella Stuzzica, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI DARE ATTO della verifica ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI TRASMETTERE la presente determinazione oltre che al professionista incaricato, al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della stessa ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, sarà inserita nella raccolta delle determinazioni presso l'ufficio di segreteria ed ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Dott. Armando Falcioni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 30/12/2020

Il Responsabile del servizio finanziario


Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
345	31/12/2020	4060,16	198		2020

Data 31/12/2020



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 96 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 04-02-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola